



**CONVENZIONE TRA IL COMUNE, L'ATO 3 - LAZIO CENTRALE - RIETI E IL
GESTORE DEL S.I.I. PER LO SCAMBIO DEI DATI PERSONALI**

L'anno, addì _____, in Rieti, presso la sede della STO dell'ATO n. 3 -
Lazio Centrale - Rieti,

T R A

- Il Comune di (di seguito denominato "il Comune"), rappresentato in questo atto da _____;

E

- l'ATO n. 3 Lazio Centrale -Rieti, (di seguito denominato "ATO") rappresentata dal Dirigente Responsabile della segreteria tecnico Operativa, Ing. Loretana Rosati;

E

- Acqua Pubblica Sabina S.p.A. (di seguito denominata "il Gestore"), in persona di -
.....;

V I S T O

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera m), della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- la legge 5 Gennaio 1994 n. 36 denominata Legge Galli, istitutiva del Servizio Idrico Integrato, normativa oggi trasfusa nel Codice Ambiente D.Lgs. n. 152/2006;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 1994, con il quale vengono stabilite le modalità tecniche e la ripartizione delle spese connesse all'attivazione dei collegamenti telematici tra Comuni ed organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale o erogano servizi di pubblica utilità;

- la Legge Regionale del Lazio 22 Gennaio 1996 n. 6 con la quale si è provveduto ad individuare gli Ambiti Territoriali Ottimali;
- la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni, recante “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”, e, in particolare, l’articolo 2, comma 5, che dispone che *“I Comuni favoriscono la trasmissione di dati o documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato civile, le altre pubbliche amministrazioni, nonché i gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone. La trasmissione di dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici”*;
- il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, e s.m.i., recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, recante “Disposizioni fondamentali e di carattere generale”;
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 (Codice dell’Amministrazione digitale) e successive modificazioni intervenute.

CONSIDERATO CHE

- in data 28 dicembre 2015, l’ATO3 - Rieti stipulava la Convenzione per l’affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato (di seguito la “Convenzione”) con il Gestore Acqua Pubblica Sabina S.p.A., società in house a capitale interamente pubblico;
- a seguito della sottoscrizione di apposito Verbale del, il ha proceduto alla consegna degli impianti e delle opere del servizio idrico integrato nei confronti di Acqua Pubblica Sabina S.p.A., così come previsto dalla citata Convenzione di Gestione e dalla vigente normativa;
- nel processo di acquisizione della gestione del S.I.I. da parte di APS S.p.A., sono state riscontrate, relativamente ad alcune utenze, situazioni di irregolarità contrattuale/uso improprio (totale o parziale), compromettenti la regolare gestione del Servizio stesso;

- occorre risolvere le problematiche sopra descritte incentivando la regolarizzazione delle utenze e contemporaneamente procedere anche ad una verifica capillare delle stesse mediante il raffronto tra i dati degli immobili e dei locali già censiti e i dati relativi alla residenza degli abitanti del territorio;
- occorre coadiuvare APS S.p.A. nella ricerca e nel recupero delle utenze irregolari mediante il trasferimento delle banche dati di anagrafe e Imu, Tasi, Tari;
- l'art. 2 comma 4 della L. 82/2005 afferma che *“Le disposizioni di cui al capo V, concernenti l'accesso ai documenti informatici, e la fruibilità delle informazioni digitali si applicano anche ai gestori di servizi pubblici ed agli organismi di diritto pubblico”*;
- il successivo art. 50 comma 2 (Capo V) prevede che *“Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive; è fatto comunque salvo il disposto dell'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”*;
- Il citato art. 43 comma 4 del DPR 445/2000 prescrive che *“Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali”*;
- per garantire il rispetto della normativa sulla privacy e ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 196/2003, Acqua Pubblica Sabina S.p.A., in quanto Gestore di un pubblico servizio, prevedendo la possibilità di un necessario scambio di informazioni in particolare con i 70 Comuni facenti parte dell'ATO 3 che hanno affidato il S.I.I. ad APS S.p.A. con la Convenzione, in via cautelativa provvederà ad informare il Garante della Privacy dell'esistenza di tale flusso;

- si rende, pertanto, opportuno formalizzare in apposita Convenzione le modalità di utilizzo dei dati trasferiti.

***TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,
SI CONVIENE QUANTO SEGUE***

Art. 1

(Premesse)

La narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2

(Finalità)

La Convenzione ha la finalità di promuovere e disciplinare la collaborazione tecnica tra il Comune, l'ATO e il Gestore, in materia di trasferimento e conseguente trattamento dei dati personali in possesso del primo e da esso stesso trasmessi.

I dati saranno trattati per le seguenti finalità: censimento delle utenze di cui Acqua Pubblica Sabina S.p.A. ha preso la gestione; prevenzione del fenomeno dell'abusivismo di cui in premessa; consentire una migliore gestione dei rapporti con l'utenza anche in tema di corretta imputazione della tariffa in base alla destinazione d'uso.

Si specifica che il trattamento dei dati ha rilevanza di interesse pubblico ai sensi dell'art. 73 comma 2 lett. f) del Codice della Privacy, in quanto volto a tutelare le risorse idriche del territorio.

Art. 3

(Definizioni)

Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy), si definisce:

- a) "trattamento" qualunque operazione o complesso di operazioni effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati, anche se non registrati in una banca dati;

- b) “dato personale” qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
- c) “dati sensibili” i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
- d) “titolare” la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento dei dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
- e) “responsabile” la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
- f) “interessato” la persona fisica, la persona giuridica, l’ente o l’associazione cui si riferiscono i dati personali;
- g) “ATO”, l’Ambito Territoriale Ottimale delimitato, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della L. 36/1994 (Legge Galli e ss.m.i.), secondo i criteri di “rispetto dell'unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui”, “superamento della frammentazione delle gestioni” e “conseguimento di adeguate dimensioni gestionali”. Ai fini della presente Convenzione, l’ATO di riferimento è l’ATO n. 3 Lazio Centrale – Rieti;
- h) “Comune” l’Ente locale ricadente nell’ATO così come definito nel punto precedente;
- i) “Gestore” il gestore del Servizio Idrico Integrato nell’ ATO n. 3 Lazio Centrale – Rieti, in forza di Convenzione di Gestione, stipulata in data 28.12.2015. Ai fini della presente Convenzione, il Gestore è identificato nella società Acqua Pubblica Sabina S.p.A.;

Art. 4

(Individuazione del Responsabile del procedimento)

Al fine di raggiungere le finalità di cui al precedente art. 2, sono individuati presso l'ATO e il Gestore i responsabili del trattamento dei dati e/o referenti, che verranno comunicati al Comune con specifica nota entro 10 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione.

Il responsabile del trattamento dei dati e/o referente, individuato dall'ATO, avrà la funzione di coordinare e vigilare sulla procedura, procedendo:

- alla trasmissione al Comune delle richieste di dati del Gestore e al Gestore di quelle del Comune;
- a curare il passaggio dei dati tra il Gestore ed il Comune e viceversa, verificando che lo stesso avvenga nel rispetto delle disposizioni di legge sulla privacy.

Il responsabile del trattamento dati e/o referente individuato dal Gestore curerà:

- l'inoltro delle richieste all'ATO;
- il ricevimento delle banche dati e il trattamento delle stesse in conformità delle disposizioni di legge sulla privacy;
- l'inoltro delle banche dati richieste dal Comune all'ATO 3, che in qualità di Ente coordinatore provvederà all'inoltro delle stesse al Comune.

Il Comune individuerà presso il servizio Anagrafe, Tributi e Mobilità e IMU, un Responsabile del trattamento dei dati e/o referente con il compito di:

- ricevere le richieste dell'ATO;
- raccogliere i dati necessari;
- trasferire le banche dati stesse alla STO dell'ATO che provvederà ad inoltrarle al Gestore nel rispetto della normativa sulla privacy.

Art. 5

(Oggetto del trattamento)

Oggetto del trattamento per le finalità espresse nella presente convenzione saranno i dati personali afferenti ai soggetti territorialmente riferibili all'estensione del Comune di, con particolare riferimento ai dati estrapolabili dalle banche dati in possesso del Comune relative ad imposte dirette ed indirette (a titolo esemplificativo, Imu, Tari, Tasi, anagrafe).

Art. 6

(Modalità tecniche di trasferimento)

Le banche dati necessarie al Gestore saranno sollecitate dallo stesso alla STO dell'ATO, che provvederà ad inoltrare la richiesta al Comune.

1. Le banche dati necessarie al Comune saranno sollecitate dallo stesso, attraverso i responsabili del trattamento e/o referenti individuati ai sensi del precedente art. 4, alla STO dell'ATO, che provvederà ad inoltrare la richiesta al Gestore.
2. Le banche dati saranno trasferite dai Responsabili del trattamento, individuati ai sensi del precedente punto n. 4, su supporto informatico, convertite in formato TXT, Excel o Access.
3. Il supporto informatico sarà poi trasmesso alla STO dell'ATO, che ne curerà a sua volta il passaggio all'ente richiedente, entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della richiesta.
4. I responsabili del trattamento individuati ai sensi dell'art. 4 della presente convenzione, avranno cura di assicurare il rispetto della normativa in materia di privacy anche in caso di successive ed eventuali richieste, aventi ad oggetto altre tipologie di dati.

Art. 7

(Titolare del trattamento)

1. Ai sensi del precedente art. 3, lett. d), e agli effetti della presente Convenzione sono Titolari del trattamento dei dati personali trasferiti sia il Comune, che l'ATO, che il Gestore, autonomamente.
2. Tutti i Titolari come sopra individuati, pertanto, saranno soggetti agli obblighi posti dalla legge, rispondendo direttamente per le eventuali violazioni.

Art. 8

(Obblighi di legge)

1. Il Gestore si impegna a trattare i dati forniti in conformità al codice della privacy con riferimento alle modalità, operazioni eseguite e particolari forme di elaborazione.
2. Il Gestore nel trattare i dati personali conferiti dal Comune ha l'obbligo di applicare le misure minime di sicurezza previste dagli artt. 31-35 del Codice Privacy;
3. Il Gestore si impegna ad utilizzare i dati forniti esclusivamente per le finalità indicate nella presente convenzione e nell'osservanza dei principi della pertinenza, completezza e non eccedenza dei dati rispetto alla finalità per cui sono raccolti e trattati;
4. Qualora il Comune conferisca "dati sensibili" da trattarsi con strumenti elettronici, come definiti dall'art. 4, comma 1 lett. d) del Codice, gli stessi saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 26 del Codice Privacy;
5. In caso di cessazione del rapporto convenzionale in essere e terminato il trattamento dei dati, tutte le informazioni che costituiscono la banca dati oggetto del trattamento dovranno essere restituite al Comune e tutte le copie dei dati presenti in qualsiasi forma (cartacea, magnetica ecc.) dovranno essere cancellate o distrutte. Potrà essere fatta eccezione per quel materiale che debba essere conservato dal Gestore agli effetti fiscali e comunque limitatamente al periodo di compimento della prescrizione di legge.

Art. 9

(Penalità)

In caso di trattamento illecito dei dati, forniti dal Comune, lo stesso provvederà alla sospensione immediata del trasferimento dei dati, con riserva di adire l'autorità giudiziaria competente per la tutela dei propri diritti.

Art. 10

(Informativa)

Il Gestore adempirà agli obblighi inerenti l'informativa all'utente sul trattamento dei suoi dati personali ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy nel momento in cui questi stessi saranno trattati, specificando altresì le facoltà di accesso agli stessi consentite dall'art. 7 del Codice Privacy.

Art. 11

(Durata della convenzione)

La presente Convenzione ha validità annuale e avrà decorrenza, a tutti gli effetti, dalla data di sottoscrizione e si intenderà tacitamente rinnovata per un altro anno e così di anno in anno salvo comunicazione scritta da inoltrarsi entro il termine di tre mesi prima di ogni singola scadenza annuale e fatta salva la possibilità di apportare le modifiche e le variazioni che si rendessero necessarie con apposita determinazione ed in accordo fra le parti.

Il Comune, l'A.T.O. ed il Gestore si impegnano a comunicare i rispettivi referenti per la gestione della presente Convenzione.

Art. 12

(Norma finale)

Per quanto non regolato dalla presente Convenzione si rinvia a tutta la disciplina normativa attualmente in vigore.

L.C.S.

Per il Comune -----

Per l'ATO

Per il Gestore